IT

2) La Ravensburger AG è condannata alle spese.

(1) GU C 129 del 6.6.2009.

Ordinanza del Tribunale 6 maggio 2010 -Kerelov/Commissione

(Causa T-100/08 P) (1)

(«Impugnazione — Funzione pubblica — Assunzione — Concorso generale — Rifiuto del direttore dell'EPSO di comunicare a un candidato le informazioni e i documenti relativi al test di accesso — Impugnazione in parte manifestamente irricevibile e in parte manifestamente infondata»)

(2010/C 179/67)

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrente: Georgi Kerelov (Pazardzhik, Bulgaria) (Rappresentante: avv. A. Kerelov)

Altre parti nel procedimento: Commissione europea (Rappresentanti: D. Eggers e K. Herrmann, agenti)

Oggetto

Impugnazione diretta all'annullamento dell'ordinanza del Tribunale della funzione pubblica dell'Unione europea (Seconda Sezione) 12 dicembre 2007, causa F-110/07, Kerelov/Commissione (non pubblicata nella Raccolta).

Dispositivo

- 1) L'impugnazione è respinta.
- Il sig. Georgi Kerelov sopporterà le proprie spese nonché quelle sostenute dalla Commissione europea nell'ambito del presente procedimento.

Ordinanza del presidente del Tribunale 7 maggio 2010 — Almamet/Commissione

(Causa T-410/09 R)

(«Procedimento sommario — Concorrenza — Decisione della Commissione che infligge un'ammenda — Garanzia bancaria — Domanda di sospensione dell'esecuzione — Danno finanziario — Assenza di circostanze eccezionali — Insussistenza dell'urgenza»)

(2010/C 179/68)

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Richiedente: Almamet GmbH Handel mit Spänen und Pulvern aus Metall (Ainring, Germania) (rappresentanti: avv.ti S. Hautbourg e C. Renner)

Resistente: Commissione europea (rappresentanti: N. Khan, V. Bottka e N. von Lingen, agenti)

Oggetto

Domanda di sospensione dell'esecuzione della decisione della Commissione 22 luglio 2009, relativa ad un procedimento a norma dell'art. [CE] e dell'art. 53 dell'accordo SEE (Caso COMP/F-1/39.396 — Reagenti a base di carburo di calcio e di magnesio per l'industria dell'acciaio e del gas).

Dispositivo

- 1) La domanda di provvedimenti provvisori è respinta.
- 2) Le spese sono riservate.

Ordinanza del presidente del Tribunale 12 maggio 2010 — Reagens/Commissione

(Causa T-30/10 R)

(«Procedimento sommario — Concorrenza — Decisione della Commissione che infligge un'ammenda — Garanzia bancaria — Domanda di sospensione dell'esecuzione — Danno finanziario — Assenza di circostanze eccezionali — Mancanza di urgenza»)

(2010/C 179/69)

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Richiedente: Reagens SpA (San Giorgio di Piano) (rappresentanti: avv.ti B. O'Connor, L. Toffoletti, D. Gullo e E. De Giorgi)

⁽¹⁾ GU C 69 del 21.3.2009

IT

Resistente: Commissione europea (rappresentanti: J. Bourke et F. Ronkes Agerbeek, agenti)

Oggetto

Domanda di sospensione dell'esecuzione della decisione della Commissione 11 novembre 2009, relativa a un procedimento di applicazione dell'articolo 81 [CE] e dell'articolo 53 dell'accordo SEE (caso COMP/38.589 — Stabilizzanti al calore)

Dispositivo

- 1) La domanda di provvedimenti urgenti è respinta.
- 2) Le spese sono riservate.

Ordinanza del presidente del Tribunale 30 aprile 2010 — Xeda International/Commissione

(Causa T-71/10 R)

(«Procedimento sommario — Direttiva 91/414/CEE — Decisione concernente la non iscrizione della difenilammina nell'allegato I della direttiva 91/41 — Domanda di sospensione dell'esecuzione — Insussistenza dell'urgenza»)

(2010/C 179/70)

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Richiedente: Xeda International SA (Saint-Andiol, Francia) (rappresentanti: C. Mereu, K. Van Maldegem, avocats, e P. Sellar, solicitor)

Resistente: Commissione europea (rappresentanti: D. Bianchi e L. Parpala, agenti, assistiti da J. Stuyck, avocat)

Oggetto

Domanda di sospensione dell'esecuzione della decisione della Commissione 30 novembre 2009, 2009/859/CE, concernente la non iscrizione della difenilammina nell'allegato I della direttiva 91/414/CEE del Consiglio e la revoca delle autorizzazioni di prodotti fitosanitari contenenti detta sostanza (GU L 314, pag. 79) fino alla pronuncia della sentenza che statuisce sul ricorso nella causa principale.

Dispositivo

- 1) La domanda di provvedimenti provvisori è respinta.
- 2) Le spese sono riservate.

Ordinanza del presidente del Tribunale 28 aprile 2010 — Parlamento/U

[Causa T-103/10 P(R)-R]

(«Procedimento sommario — Funzione pubblica — Funzionari — Decisione di licenziamento — Ordinanza del presidente del Tribunale della funzione pubblica dell'Unione europea pronunciata in un procedimento sommario — Domanda di sospensione dell'esecuzione — Non luogo a provvedere»)

(2010/C 179/71)

Lingua processuale: il francese

Parti

Richiedente: Parlamento europeo (rappresentanti: S. Seyr e K. Zejdová, agenti)

Resistente: U (Lussemburgo, Lussemburgo) (rappresentanti: F. Moyse e A. Salerno, avvocati)

Oggetto

Domanda di sospensione dell'esecuzione dell'ordinanza del Presidente del Tribunale della funzione pubblica dell'Unione europea 18 dicembre 2009, causa F-92/09 R, U/Parlamento (non ancora pubblicata nella Raccolta)

Dispositivo

- 1) Non vi è più luogo di provvedere sulla domanda di procedimento sommaria presentata dal Parlamento europeo.
- 2) Le spese sono riservate.